

Codice A1815A

D.D. 10 dicembre 2015, n. 3735

Polizia idraulica R.D. 523/1904 - Pratica n. 2533 - Sig. BOZZI Renzo - Nulla osta idraulico per la costruzione e l'esercizio di un piccolo impianto montano a fune (palorcio) ad uso privato per trasporto materiali, a servizio della Località Pie' di Rosso, in attraversamento aereo del Torrente Egua in Comune di Rimasco (VC).

In data 05/10/2015 (a nostro protocollo n. 50172/A18.15A), il signor Renzo Bozzi, nato a Fiume (Croazia) il 02/08/1942, (omissis) ha presentato presso la Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli una istanza per il rilascio del nulla osta idraulico per la costruzione e l'esercizio di un piccolo impianto montano a fune (palorcio) ad uso privato per trasporto materiali, a servizio della Località Piè di Rosso, in attraversamento aereo del Torrente Egua in Comune di Rimasco (VC).

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Egua" è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal dott. Ing. Claudio Francione, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli, Sezione A n. A991, con studio in Varallo, Via Umberto I° n. 63.

L'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato sul n. 42 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 22/10/2015, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Copia dell'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Rimasco (VC) per 15 giorni consecutivi dal 28/10/2015 al 12/11/2015, con numero di pubblicazione 118/2015, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta. La relata di notifica è giunta presso il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli in data 17/11/2015 (protocollo n. 58047/A18.15A).

A seguito dell'esame degli atti progettuali, del sopralluogo effettuato in data 26/11/2015 e della relazione tecnica firmata dal dott. Ingegnere Claudio Francione, allegata al progetto e contenente, al punto n. 9, anche le verifiche idrauliche sugli attraversamenti, si è ritenuta ammissibile l'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;

- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art. 13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art. 1 della L.R. 18/5/2004, n. 12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici il piccolo impianto montano a fune (palorcio) ad uso privato per trasporto materiali, a servizio della Località Piè di Rosso, in attraversamento aereo del Torrente Egua in Comune di Rimasco (VC) richiesto dal signor Renzo Bozzi, (omissis) nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia allegata al presente atto, vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera da realizzare dovrà conseguire il formale atto di concessione demaniale prima dell'inizio dei lavori;
- l'opera dovrà essere realizzata come da progetto presentato e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il soggetto autorizzato resta unico responsabile dei danni eventualmente cagionati dall'opera realizzata;
- il committente delle opere dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto presentato;
- l'autorizzazione idraulica s'intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (in caso di danneggiamento o crollo);
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione idraulica, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente autorizzazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, dell'Art. 5 della L.R. 22/2010, dell'Art. 23, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Crivelli